

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali**

(PINTO)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1996**

---

**Differimento di termini e altre misure urgenti in materia  
di agricoltura**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il comma 1 dell'articolo 1 vengono differiti alcuni termini previsti dalla nuova legge venatoria 11 febbraio 1992, n. 157, al fine di evitare il blocco dell'attività nella stagione venatoria in corso.

Tale proroga riguarda anzitutto le previsioni di cui all'articolo 15, comma 11, della legge n. 157 del 1992, in base al quale, a partire dalla stagione venatoria 1994-1995, l'articolo 842 del codice civile si può applicare esclusivamente nei territori sottoposti al regime di caccia programmata. In mancanza della proroga, auspicata anche dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sarebbe impedito l'accesso ai fondi per l'esercizio venatorio, salvo che il territorio non sia già sottoposto a detto regime.

Si provvede inoltre a differire i termini contenuti nell'articolo 21, comma 1, lettera b), per la ripermetrazione dei parchi naturali regionali e nell'articolo 36, comma 6, della richiamata legge n. 157 del 1992, per l'adeguamento della legislazione regionale dalla legge nazionale sulla caccia.

Tali disposizione erano già contenute nel decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, non approvato dalla Camera nella seduta del 9 ottobre 1996. È necessario pertanto procedere anche alla disciplina dei rapporti sorti e degli effetti prodotti sulla base del suddetto decreto-legge e di quelli precedenti costituenti reiterazione del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140.

A tal fine i commi 2 e 3 prevedono rispettivamente la salvezza degli effetti prodotti e la non punibilità dei fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 2 contiene alcune disposizioni modificative della normativa vigente.

In particolare, con il comma 1, allo scopo di sopperire alla limitatezza delle risorse finanziarie destinabili al piano pesca, pur in presenza di congruenti necessità, si prevede la possibilità di una ripartizione di dette risorse con maggior flessibilità rispetto alle percentuali stabilite dall'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per poter far fronte alle esigenze più pressanti del settore.

Con il comma 2 viene disposta l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, dell'articolo 72, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 che prevedeva la competenza del Fondo di rotazione per le operazioni di pagamento relative alla attuazione dei regolamenti comunitari a durata pluriennale, anche nel caso di modifiche delle fonti di finanziamento da parte dell'Unione europea. Le funzioni residuali verranno svolte dall'AIMA.

L'articolo 3 concerne l'entrata in vigore della legge.

Il provvedimento nel suo complesso non comporta alcun onere e pertanto non si appalesa necessaria la relazione tecnica.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Differimento termini)*

1. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «dalla stagione venatoria 1994-1995» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 luglio 1997». All'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della medesima legge le parole: «entro il 1° gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1996». All'articolo 36, comma 6, della medesima legge le parole: «entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 1997».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217 e dell'articolo 4, comma 6, dei decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335 e 8 agosto 1996, n. 443.

3. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, in violazione dell'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

## Art. 2.

*(Disposizioni varie)*

1. Per la più efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti, il quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, può prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di inter-

vento, anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 2 della medesima legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, già rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.